



IL TRIBUNALE DI COSENZA

Sezione prima

Ufficio fallimenti

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

Dott. Massimo Lento *Presidente*

Dott.ssa Francesca Goggiamani *Giudice*

Dott.ssa Stefania Antico *Giudice rel.*

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo iscritto al n. 14/2015 R.C.P. proposta da Automarine s.r.l. in liquidazione;

Letti la proposta di concordato preventivo ed il relativo piano;

Visti gli artt. 160 ss. l.fall.;

Udita la relazione del Giudice delegato;

Easaminati gli atti;

Rilevato:

- Che con decreto del 21 settembre 2016 è stata aperta la procedura di concordato preventivo richiesta da Automarine s.r.l., in continuità aziendale dapprima e successivamente posta in liquidazione;
- Che la proposta concordataria prevede la cessione dell'attivo aziendale, l'estinzione delle passività per debiti in privilegio- prelazione al 100% e dei debiti in chirografo al 28%, con un valore presumibile di realizzazione pari ad €, 4.785.741,26 di attivo a fronte di un passivo concordatario di €. 7.061.814,40 ed il pagamento del 68% dei debiti;
- Che è previsto nell'arco temporale necessario per la vendita dei beni la soddisfazione per intero dei creditori privilegiati, ivi compresi quelli erariali per Iva e ritenute, oltre il pagamento integrale degli oneri in prededuzione, sui quali tuttavia è sorta contestazione;
- che il nominato Commissario Giudiziale ha depositato una approfondita e coerente relazione ex art. 172 L.Fall., contenente una valutazione positiva sulla proposta concordataria, affermandone la fattibilità e sostenibilità del piano, ancorchè ancorata a modifiche di attuazione del riparto e riclassificazione di alcune delle poste di credito;


- che all'esito delle operazioni di voto tenutesi nell'adunanza dei creditori e della scadenza del termine di cui all'art. 178 co. 4 L.Fall., il G.D. ha dato atto del raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 177 c.1 L.F. ();
- che il Collegio, constatata l'approvazione da parte dei creditori della proposta di concordato ai sensi dell'art. 177 l.f. ha fissato l'udienza camerale per la comparizione delle parti e del C.G.;
- il C.G. ha depositato parere ex art. 180 l.f. concludendo nuovamente per l'attendibilità del piano di concordato, pur apportando dettagliati correttivi in ordine alla classificazione del credito della società Gestioni Innovative, dei creditori Bilotta e Pezzano nonché sul compenso al liquidatore dott. Saverio Greco ;
- che hanno proposto opposizione Bilotta Carlo e Pezzano Maria Francesca;
- che di è difeso il debitore insistendo per l'omologa del concordato secondo proposta ,
- che il Tribunale, verificata la ritualità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza a Commissario e creditori dissenzienti, si è riservato di decidere;

Considerato preliminarmente:

- Che vada confermata la sussistenza delle condizioni per l'apertura della procedura già riscontrati con il decreto di ammissione ex art. 163 l.f., non essendo nel corso della procedura emersi elementi contrari;
- che la proposta contiene, ai sensi del novellato art. 161 co. 2 lett. e), la descrizione analitica non solo delle modalità, ma anche dei tempi di adempimento della proposta;
- che questi appaiono plausibilmente legati alle previsioni economiche del piano concordatario;

Considerato sulle contestazioni elevate dal C.G. e dal debitore :

- che la questione sulla classificazione del credito e sulla postergazione è questione di legittimità che il Tribunale deve valutare, come di seguito meglio esplicitato (S.U.1521/2013);
- In merito alla classificazione del credito dei soci Bilotta e Pezzano, posto che la qualità di socio deve sussistere al momento della concessione del finanziamento, non avendo rilevanza la successiva perdita della qualità di socio da parte del finanziatore e posto, ancora, che la manifestazione di volontà di recedere è ex sé produttiva di effetti immediati nel momento in cui entra nella sfera di conoscenza della società, il socio receduto, dal momento in cui la società ha ricevuto conoscenza della dichiarazione di recesso, diventa titolare di un diritto di credito per il rimborso della sua quota, pur se in postergazione (Tribunale Roma, sez. III, 03/08/2016; Trib. Milano, 6 febbraio 2015; Cassazione civile, sez. I, 19/03/2004, n. 5548) non essendo applicabile, nel caso di specie, l'art. 24B2 u.c. avuto riguardo alla risalenza dell'esercizio di recesso (28.2.2011) ;
- per quanto attiene al debito assunto nei confronti di Gestioni Innovative s.r.l. ritenuti debiti in chirografo per il debitore, postergati per il C.G., il Collegio aderisce alla tesi secondo cui il



contratto di zero balance cash pooling non configura un vero e proprio finanziamento ma un contratto di conto corrente ove la capogruppo funge quale centro di tesoreria per la gestione di un conto corrente sul quale vengono pareggiati i saldi dei conti correnti periferici di ciascuna consociata, al fine di bilanciare costantemente le poste attive e passive ;

- che per quanto attiene alla contestazione del reddito dei soci Bilotta e Pezzano, il C.G. ha escluso la classificazione del credito in chirografo sulla scorta degli artt. 2473 e 2482 c.c. ; ritiene tuttavia il Collegio che gli effetti del recesso esercitato sin dal siano immediati e che l'art. 2472 u.c. non possa applicarsi nel caso di specie;
- infine, il compenso del liquidatore di società di capitali può e deve essere deliberato dall'assemblea, in analogia a quanto previsto per il compenso degli amministratori , a ciò non ostando la circostanza che antecedentemente tale compenso non fosse già stato oggetto di previsione;


Considerato sull'omologazione:

- che ai sensi dell'art. 180, co. 3 il Tribunale è chiamato a verificare la regolarità della procedura e l'esito della votazione, alla luce degli insegnamenti del Giudice della nomofilachia il quale (Cass. SS.1.31.1. 23 gennaio 2013, n. 1521), secondo cui l'istituto del concordato preventivo, pur caratterizzato da connotati di indiscussa natura negoziale è anche connotato da aspetti pubblicistici, sicchè va valorizzato il compito di tutela della legalità del procedimento demandato al Giudice;

- che quindi, anche in caso di difetto di opposizione, il controllo del Tribunale non sia limitato a mero riscontro della completezza documentale e del raggiungimento delle maggioranze;

- che, per come chiarito dalle (Cass. Sezioni Unite Cass. SS.1.31.1. 23 gennaio 2013, n. 1521), il controllo giudiziale sul concordato si sviluppa - in modo omogeneo nelle tre diverse fasi di ammissione, (eventuale) revoca ed omologazione,- nei seguenti passaggi: 1) verifica della idoneità della documentazione prodotta per completezza e regolarità e dunque della sua idoneità a fornire elementi di giudizio ai creditori; 2) accertamento della fattibilità giuridica della proposta ; 3) valutazione della sua idoneità del piano e le disposizioni di legge 3) l'idoneità della proposta, *prima facie*, a consentire all'imprenditore della proposta ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura, intesa come fattispecie legale tipica avente ad oggetto la regolazione della crisi, attraverso precise "indicazioni delle modalità di soddisfacimento dei creditori (in esse comprese quindi le relative percentuali ed i tempi di adempimento);

- che al contrario, non rientra nell'ambito del controllo sul giudizio di fattibilità esercitabile dal giudice un sindacato sull'aspetto pratico - economico della proposta, e quindi sulla correttezza della indicazione della misura di soddisfacimento percentuale offerta dal debitore ai creditori;



-- che nella fattispecie all'attenzione del Tribunale si riscontra 1) la completezza e regolarità della documentazione posta a supporto della domanda la correttezza 2) la coerenza e la logicità delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; 2) la possibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta di concordato, non essendovi contrasto tra le previsioni il superamento della crisi con soddisfazione non irrisoria dei diversi crediti, non emergendo aspetti che rendano impraticabili o irrealizzabili le previsioni del piano;

- che dunque il Tribunale, tenuto conto della relazione ex art. 172 L.Fall. e del motivato parere ex art. 180 L.Fall. del C.G., nonché dei controlli e delle verifiche ad essi sottese, ritiene di poter escludere, allo stato, sia eventuali profili di impossibilità giuridica dell'esecuzione del piano concordatario, sia una sua manifesta inidoneità a soddisfare in misura non irrisoria il ceto creditorio, il quale a sua volta a larga maggioranza (circa 9/10 dei creditori) si è espressa favorevolmente alla convenienza della soluzione concordataria, rispetto alle alternative liquidatoria e fallimentare ed alla tempistica;

Considerato sugli accantonamenti ex art. 180, co. 6 l.f.


- che l'art. 180, co. 6, L.Fall. assegna al Tribunale il potere di disporre il deposito delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, nonché di fissare le condizioni e le modalità per lo svincolo;
- che nel caso di specie non è emerso alcun credito condizionale, mentre per i creditori contestati è stata comunque prevista la soddisfazione nella proposta concordataria;

Ritenuto:


- che il concordato vada omologato ricorrendo tutti i presupposti di legge;
- **P.Q.M.**

Il Tribunale, pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto con domanda presentata da Automarine s.r.l. in liquidazione

- 1) **Omologa** il Concordato Preventivo di cui alla suindicata proposta;
- 2) **Conferma** il Giudice Delegato nominato, (ora) dott. Giorgio Previte;
- 3) **Conferma** il Commissario Giudiziale nominato, dott. Luciano Laurenzi;
- 4) **Rimette** al GD la nomina del comitato dei creditori, che sarà composto di 3 creditori;
- 5) **nomina liquidatore** dei beni e delle attività ceduti ai creditori il dott. Saverio Greco
- 6) il commissario giudiziale sorveglierà sull'esecuzione del concordato e riferirà, al pari del liquidatore, ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori al G.D. ed al C.d.Cr., informando questi ultimi dell'iniziativa loro riservata ai sensi dell'art.186 L.Fall. in caso di rilevanti inadempimenti;



- 7) ove nel corso dell'esecuzione del concordato, risultasse l'impossibilità di soddisfare per intero le spese di procedura ed i crediti privilegiati ed in misura apprezzabile i crediti chirografari, il commissario giudiziale ed il liquidatore ne riferiranno tempestivamente al Tribunale per i provvedimenti di competenza;
- 8) ove il C.G. o il liquidatore accertassero che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, ne devono riferire immediatamente al Tribunale per l'eventuale annullamento;
- 9) entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la Società Debitrice provvederà, sulla scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161 L.Fall. e rettificata ai sensi dell'art. 171 L.Fall., nonché delle ulteriori verifiche e relazioni redatte e depositate dal C.G., a formare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e del titolo di prelazione, da depositare in cancelleria con le eventuali osservazioni del Commissario Giudiziale; del deposito la debitrice darà avviso a tutti i creditori, di guisa che il predetto stato passivo possa essere consultato e discusso da ogni interessato al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie; ove emergano creditori contestati, condizionali o irreperibili, il C.G. ne informerà il G.D. per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti a norma degli artt. 185 ult.co. e 136, co. 2, L.Fall.;
- 10) dispone quanto segue per le modalità esecutive del concordato in relazione alla cessione dei beni:
 - a) il liquidatore procederà all'inventario ed alla presa in consegna dei beni ceduti ai creditori in presenza del debitore e del commissario giudiziale; potrà, ove lo ritenga necessario, nominare un custode dei beni, anche nelle persone dei soci della società debitrice, senza diritto a compenso;
 - b) per la vendita (in unico blocco o in più lotti) dei beni mobili ceduti ai creditori, il liquidatore, sentito il comitato dei creditori ed, occorrendo, fatta espletare una stima da un esperto, procederà con modalità analoghe a quelle previste dagli artt. 534 e segg. C.p.c.; se all'esito del primo incanto i beni rimarranno invenduti, si procederà ad un secondo e ad un terzo incanto con prezzi base ridotti, rispettivamente, del 25% sul precedente prezzo base; qualora anche in detti incanti mancassero offerte, si procederà ad un quarto incanto nel quale sarà ammessa qualsiasi offerta;
 - c) per la vendita degli immobili il liquidatore, sentito il comitato dei creditori ed, occorrendo, acquisita la stima di un esperto, dovrà effettuare almeno due tentativi di vendita con forme analoghe a quelle previste per la vendita senza incanto, applicando per il secondo incanto una riduzione del prezzo nella misura che concorderà con il comitato dei creditori; eventuali successive vendite a trattativa privata dovranno essere di volta in volta autorizzate dal giudice delegato col parere favorevole del commissario giudiziale e del comitato dei creditori; su istanza



del liquidatore, entro giorni sessanta dalla trascrizione dell'atto di vendita chiederà al giudice delegato di ordinare la cancellazione della trascrizione del decreto di ammissione al concordato preventivo e del decreto di omologa; le ipoteche gravanti sui beni oggetto della cessione saranno cancellate dal competente ufficio in forza di atto di assenso da parte da parte del creditore e a spese dell'acquirente il quale resterà obbligato al pagamento di tutte le spese connesse al trasferimento;


d) nel caso in cui dalla vendita di alcuni soltanto dei beni ceduti fosse ricavata la somma occorrente per l'integrale esecuzione del concordato, il liquidatore non procederà alla vendita degli altri beni;

e) il liquidatore dovrà tenere informato il comitato dei creditori in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante riunioni collegiali da convocarsi almeno ogni tre mesi nonchè ogni qualvolta debbansi concludere operazioni di particolare rilevanza ovvero nel caso si verificano fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori; alle riunioni suddette parteciperà anche il commissario giudiziale, che ne riferirà al giudice delegato soprattutto in caso di ingiustificato ritardo nelle operazioni di liquidazione;

f) il liquidatore dovrà presentare al giudice delegato una relazione quadrimestrale sull'attività svolta, informandone il commissario giudiziale che, da parte sua, rimetterà allo stesso giudice delegato le sue osservazioni in merito; le relazioni del liquidatore e del commissario giudiziale resteranno depositate in Cancelleria e gli interessati potranno prenderne visione e, a loro spese, estrarne copia;

g) per quanto concerne le conclusioni di transazioni e il compimento di ogni altro atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissario giudiziale dandone anche notizia al giudice delegato almeno cinque giorni prima del perfezionamento di tali atti; il liquidatore richiederà il parere del commissario e del comitato dei creditori e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio; richiederà il parere del comitato dei creditori e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la nomina di tecnici o di coadiutori;

h) per quanto concerne l'accertamento dei crediti, il liquidatore provvederà - entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto - a formare lo "stato passivo" che dovrà contenere l'indicazione delle eventuali cause di prelazione, dandone avviso al commissario giudiziale, al debitore ed a tutti i creditori, di guisa che il predetto stato passivo possa essere consultato e discusso da ogni interessato (ed eventualmente variato dal liquidatore) al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie; i creditori per i quali vi sia stata contestazione del credito o quelli che contestano lo stato passivo saranno singolarmente invitati a produrre i titoli



giustificativi dei loro crediti, in mancanza dei quali non potrà procedersi ai pagamenti di cui al successivo punto p);


i) le somme comunque riscosse dal liquidatore saranno immediatamente versate in un conto corrente intestato all'ufficio concorsuale ed acceso presso la Banca Nuova spa filiale di Cosenza.; i prelievi da tale conto potranno essere effettuati direttamente dal liquidatore; una copia dell'estratto conto bancario sarà rimessa trimestralmente al commissario giudiziale, al debitore e al presidente del comitato dei creditori;

l) il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale preventivamente vidimato dal giudice delegato e provvederà direttamente al pagamento delle spese di giustizia e di amministrazione, tenendone informati il commissario giudiziale ed il giudice delegato con relazioni da depositarsi quadrimestralmente; alla fine di ogni anno, inoltre, il liquidatore depositerà in cancelleria un rendiconto corredato da una relazione sull'andamento della procedura, dal parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori; dell'avvenuto deposito sarà data notizia al debitore ed ai creditori con assegnazione di un termine non inferiore a giorni quindici entro il quale gli interessati potranno far pervenire eventuali osservazioni;

m) il liquidatore, quando le disponibilità liquide saranno di ammontare tale da giustificare l'operazione, potrà provvedere a ripartirle tra i creditori concorrenti, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, mediante piani di riparto parziali, preventivamente sottoposti all'esame del commissario giudiziale, del comitato dei creditori e del Giudice delegato, con modalità analoghe a quelle stabilite negli artt. 110 e segg. l. fall.;

n) i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifico o assegni circolari non trasferibili che l'istituto bancario su indicato invierà direttamente agli interessati su richiesta del liquidatore, rimettendo al giudice delegato un elenco degli importi corrisposti;

o) prima della ripartizione finale dell'attivo, che dovrà avvenire entro il termine di mesi trentasei mesi dal deposito del presente decreto, il liquidatore depositerà in cancelleria il conto della gestione e darà comunicazione dell'avvenuto deposito al commissario giudiziale, al comitato dei creditori ed ai singoli creditori, assegnando un termine non inferiore a giorni quindici entro il quale ogni interessato potrà far pervenire le sue osservazioni al commissario giudiziale ed al liquidatore che ne daranno notizia al giudice delegato; in caso di mancanza di contestazioni entro il suddetto termine, il conto si riterrà automaticamente approvato; nel caso vi siano contestazioni il giudice delegato fisserà una udienza davanti a sè per la discussione del conto; ove, infine, non si addivenga ad un accordo, gli interessati dovranno promuovere ordinario giudizio di rendiconto e/o di responsabilità;




p) approvato il conto, il liquidatore presenterà al Tribunale istanza di liquidazione del compenso e, quindi, procederà al riparto finale dell'attivo; eventuali acconti sul compenso finale del liquidatore e del commissario giudiziale saranno disposti dal tribunale su richiesta dei medesimi corredata del parere del commissario giudiziale o del liquidatore e del comitato dei creditori;

q) ove alcuni creditori aventi diritto al pagamento totale o parziale del credito risultino irreperibili, il liquidatore provvederà a depositare le somme non riscosse su tanti libretti a risparmio nominativi da intestarsi a ciascun interessato per la somma spettante, presso l'istituto di credito di cui al punto m);

r) compiute le operazioni di ripartizione finale dell'attivo, il liquidatore consegnerà al commissario giudiziale la documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti e quest'ultimo relazionerà al giudice delegato sulla completa esecuzione del concordato;

11) dispone quanto segue per le modalità esecutive del concordato in relazione alla prosecuzione dell'attività di impresa:

- a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la società debitrice comunicherà al CG e al Comitato dei Creditori una relazione sull'evoluzione delle attività svolte in ottemperanza delle previsioni del piano concordatario da trasmettere in visione al G.D.;
- b) con nota trimestrale la Società debitrice, terrà informati il G.D., ed il C.G. ed il C.d.C. sullo stato di attuazione del programma concordatario, indicando le variazioni intervenute;
- c) ogni 6 mesi, alla data di pubblicazione del presente Decreto, il legale rappr.te delle Società assuntrice redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato da una situazione contabile economica e finanziaria di periodo definitiva (da intendersi comprensiva delle rettifiche richieste per la compilazione del bilancio di esercizio), vistata dall'Organo amministrativo e aggiornata a non oltre 30 gg. prima. Nel rapporto, dovrà essere indicato e giustificato ogni significativo scostamento tra gli effettivi risultati di periodo e quelli prefigurati nel piano industriale concordatario. Copia del rapporto, unitamente all'estratto del conto corrente intestato alla procedura, va trasmessa al C.d.C., i cui componenti possono formulare osservazioni. Altra copia del rapporto assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo p.e.c. al C.G., che a loro volta le comunicherà agli indirizzi di p.e.c. dei creditori (in caso di mancata indicazione di indirizzo di pec la comunicazione avverrà mediante deposito cartaceo in cancelleria);
- d) per le vendite mobiliari (straordinarie) e immobiliari, le transazioni ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione, il legale rappr.te della società assuntrice dovrà acquisire il parere favorevole del C.G. e l'autorizzazione espressa dei componenti del C.d.C., dandone preventiva informazione al G.D.; in caso di inerzia o mancato raggiungimento della maggioranza, l'assuntore dovrà chiedere l'autorizzazione al GD.;



e) prima di agire o resistere in giudizio, il legale rappr.te delle Società Debitrici dovrà informarne il G.D. ed il C.d.C., previa acquisizione del parere dei CC.GG. in ordine alla conformità al piano concordatario, indicando specificamente il nominativo dei legali, consulenti tecnici e coadiutori ai quali intenda avvalersi ed il compenso per essi previsto;

12) ogni più precisa disposizione per l'esecuzione del concordato potrà essere data dal giudice delegato in armonia con i principi sopra fissati.

Manda alla cancelleria per la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 17 L.Fall. e per per la sua comunicazione al ricorrenti, al P.M. in sede, al Commissario Giudiziale, che ne invieranno copia ai creditori a mezzo p.e.c.

Cosenza, 12.12.2017

Il Giudice relatore

Stefania Antico

Il Presidente

Massimo Lenzo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 18-01-2018

Il Giudice relatore
Stefania Antico

